

1. “Se i criteri per la valutazione e l’assegnazione dei punteggi alle domande riferite sia a progetti annuali sia a progetti pluriennali sono comunque quelli indicati nell’articolo 7 dello schema di decreto, è da ritenere che le domande relative a progetti pluriennali otterranno normalmente punteggi più bassi con riferimento al criterio 1 (“assenza o carenza di esercizi commerciali”), in quanto i complessivi ambiti territoriali risultanti dalle aggregazioni conterranno un numero totale di esercizi commerciali mediamente più alto; ciò non dovrebbe costituire una difficoltà qualora le graduatorie saranno distinte;”

R. Sì, le graduatorie saranno distinte tra progetti annuali e progetti pluriennali.

2. “Se la risposta “nel caso di fusioni di comuni vale la somma degli esercizi commerciali presenti nei rispettivi comuni” è da interpretare nel senso che per un comune fuso deve essere considerata la somma di tutti gli esercizi presenti nell’ambito territoriale risultante dalla fusione – considerando che gli esercizi sono però distribuiti con numeri molto ridotti, e molto probabilmente inferiori a 10, nei singoli preesistenti ambiti comunali – ; se così fosse, il numero complessivo degli esercizi risulterà ora probabilmente superiore a 10 ed impedirà al Comune fuso di partecipare al bando;”

R. Nel caso di fusione di comuni “vale la somma degli esercizi commerciali presenti nei rispettivi comuni”, in quanto la fusione dei comuni è da considerarsi come unico comune che partecipa al bando ed il punteggio verrà calcolato in base alla maggiore o minore presenza di esercizi commerciali.

3. “Se nell’ambito di una sola quota acquisita da un comune è possibile prevedere più ambiti d’intervento, e quindi un “mix” di progetti, si capisce che il punteggio da attribuire alla singola domanda risulterà dalla somma dei punteggi riferiti ai diversi ambiti considerati: come conseguenza è da ritenere che la presentazione di domande che contemplino mix di progetti piuttosto che un unico progetto possa probabilmente far ottenere ai Comuni istanti punteggi mediamente più alti, per cui verrebbero automaticamente favorite le domande che contemplino appunto mix d’interventi;”

R. Per i progetti annuali, un comune può svolgere un progetto riferito a più ambiti e, teoricamente, raggiungere un punteggio complessivo di 51.

In questo caso l’importo di € 25.000 dovrà però essere suddiviso tra gli ambiti di intervento scelti.

In sede di predisposizione del Bando, tuttavia, l’importo di € 25.000 è stato considerato congruo, nei casi più virtuosi, con l’ottenimento del punteggio di 17, massimo previsto per la destinazione del finanziamento ad un singolo ambito.

Nel caso in cui un comune istante, proponendo progetti su più ambiti, superasse il punteggio di 17, ne andrebbe premiata la capacità progettuale.

4. “Se ciò valga anche per i progetti pluriennali, se cioè anche questi possano prevedere un mix di progetti, con le medesime conseguenze dell’attribuzione di punteggi mediamente più alti alle domande che contemplino più interventi;”

R. Sì, la stessa risposta vale per i progetti pluriennali; considerato che ai finanziamenti di valenza pluriennale possono accedere aggregazioni di almeno tre comuni con un territorio più vasto sarà senz’altro possibile una progettazione che contempli un intervento relativo a più ambiti.

5. “Se la previsione di mix d’interventi nelle domande riferite a progetti pluriennali possa consentire di prevedere uno o più progetti per ogni singolo comune aggregato, allo scopo di assicurare il finanziamento di almeno un intervento in ogni comune (considerando peraltro che, nel caso in cui i comuni aggregati siano solo tre, questo potrebbe consentire di ottenere una “quota pro capite” più alta, pari a 33.000 € invece di 25.000 €);”

R. Il progetto pluriennale è un'occasione per realizzare un intervento di maggiore valenza e non la somma di più interventi parcellizzati, non è da prevedersi la suddivisione degli interventi tra i comuni aggregati, in quanto va premiata la progettualità complessiva. Si tratta, quindi, di un progetto unico, non la somma di 3 progetti di livello inferiore suddivisi tra i comuni che partecipano.

Un esempio esplicativo potrebbe essere “la realizzazione di un centro commerciale multifunzionale che rende fruibile il servizio di consegna e/o di trasporto agli altri comuni vicini”.

Le regioni dovranno tenere conto di questo elemento di valutazione nella stesura delle graduatorie.

6. “E’ possibile di finanziare, nell’ambito delle attività commerciali, le strutture ricettive per il turismo presenti sul territorio?”

R. L’articolo 1 comma 1 del Bando recita che il finanziamento concesso ai comuni riguarda esclusivamente iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o siano carenti; l’articolo 2 individua gli ambiti e specifica quali iniziative siano finanziabili e quali non lo siano e precisa che “è comunque esclusa ogni altra voce non espressamente ricompresa nell’elenco delle voci finanziabili”.

Tanto premesso non è possibile finanziare attività turistiche

7. “La Valle d’Aosta, a parte il comune capoluogo, è composta interamente da comuni montani. Il territorio dei comuni montani è suddiviso in 8 “Unités des Communes” (ex Comunità montane) composte da un minimo di 4 a un massimo di 13 comuni. L’art. 3 (Soggetti legittimati e modalità di presentazione delle domande), comma 1 del bando, prevede che soggetti legittimati a presentare la domanda di finanziamento siano:

- a) i comuni totalmente montani di cui all’allegato 1;
- b) l’ente rappresentativo dell’aggregazione di comuni montani;
- c) l’ente capofila.

In base a quanto previsto dal bando, e con riferimento ai progetti pluriennali, l’ufficio regionale destinatario delle domande di finanziamento è orientato ad accogliere e valutare eventuali domande presentate dall’Unité des Communes (in qualità di ente rappresentativo dell’aggregazione di comuni montani), nel caso in cui - per scelta organizzativa di tre o più comuni promotori, rientranti nel comprensorio dell’Unité des Communes - sia delegata alla stessa Unité la realizzazione del progetto su quei territori. Si chiede conferma della correttezza di tale orientamento.”

R. Si conferma la correttezza dell’orientamento espresso.

8. “Il bando prevede che i finanziamenti sono di due tipi: 1) a valenza annuale (singoli comuni montani); 2) a valenza pluriennale (aggregazioni di almeno tre comuni montani). L’articolo 9, comma 1 prevede che: - i finanziamenti di valenza annuale devono essere spesi entro due anni dal ricevimento del finanziamento; - i finanziamenti di valenza pluriennali devono essere spesi entro quattro anni dalla data di erogazione. Se per i finanziamenti di valenza annuale sembra chiarito che le spese devono essere effettuate entro la fine del secondo anno, con conclusione del progetto entro tale periodo, riguardo ai finanziamenti a valenza pluriennale va chiarito quale sia il criterio che li distingue temporalmente da quelli a valenza annuale. Si chiede pertanto se esista una tempistica minima da rispettare, desumibile dal cronoprogramma, e quale essa sia, affinché un progetto pluriennale possa essere ritenuto ammissibile a finanziamento.”

R. Per quanto riguarda i progetti pluriennali, si conferma che i finanziamenti, come recita il citato articolo 9, devono essere spesi dalle aggregazioni dei comuni entro i 4 anni dalla data di erogazione, con decorrenza effettiva dalla data in cui il finanziamento entra nelle disponibilità del comune o dell’ente aggregatore.

9. “Si rappresenta il caso di un comune montano che intende organizzare un servizio di trasporto della popolazione locale verso la sede del mercato di Aosta capoluogo. Posto che l’ambito c) di cui all’art. 2, comma 1, prevede che il finanziamento possa essere destinato a “servizi di trasporto per rispondere alle esigenze della popolazione locale, con particolare riferimento a quella residente nelle frazioni, per il raggiungimento delle sedi dei mercati nell’ambito dei territori montani”, e considerato che il Comune di Aosta, pur non essendo compreso nell’elenco di cui all’allegato I del bando, è ufficialmente classificato dall’ISTAT come “comune totalmente montano”, l’ufficio regionale destinatario delle domande di finanziamento è orientato a considerare ammissibile tale intervento in quanto la sede del mercato di Aosta è da considerare, per effetto della classificazione ufficiale ISTAT, “nell’ambito dei territori montani”, e quindi rientrante nella voce di cui all’ambito c). Si chiede conferma della correttezza di tale orientamento.”

R. Si conferma la correttezza dell’orientamento espresso.

10. “Il bando può essere rivolto anche ai promotori d’impresa persona fisiche che vogliano costituire un’impresa entro un lasso temporale congruo (esempio 30 giorni), o deve essere un’impresa già costituita al momento di partecipazione del bando?”

R. Come è noto, il bando all’articolo 2, prevede che “i comuni possono destinare il finanziamento o parte di esso, previo avviso pubblico, a imprese” che “devono avere parametri dimensionali di piccola impresa”. Non è, dunque, contemplata, quale destinatario del finanziamento, la figura del promotore d’impresa.

Quanto al momento in cui deve essere costituita l’impresa, il comune può decidere nel proprio “avviso pubblico” se l’impresa debba essere già costituita al momento della pubblicazione dello stesso avviso o se possa essere costituita successivamente. In ogni caso, l’impresa deve necessariamente essere costituita nel momento in cui avviene l’erogazione del contributo e deve necessariamente avere i requisiti previsti per poter essere qualificata come “piccola” impresa, ai sensi delle disposizioni vigenti (articolo 2 decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e Regolamento Ue n. 651/2014, Allegato I, articoli 1 e 2)

11. “Se è possibile rivolgersi anche a promotori d’impresa il bando potrebbe prevedere una quota di minoranza del Comune nell’impresa per coadiuvare ed indirizzare eventuali persone fisiche che non hanno ancora maturato significative esperienze imprenditoriali?”

R. Come è noto, il bando all’articolo 2, prevede che “i comuni possono destinare il finanziamento o parte di esso, previo avviso pubblico, a imprese”. che “devono avere parametri dimensionali di piccola impresa”. Non è, dunque, prevista la figura del promotore d’impresa. Inoltre l’impresa deve essere autonoma.

Quanto alla possibilità di partecipazione dell’ente locale, con una quota di minoranza al capitale della “piccola” impresa, devono osservarsi in merito le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014, Allegato I, articolo 3. Secondo tale norma, l’ente locale (che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera d) può partecipare all’impresa con una quota che può anche superare la soglia del 25%, a condizione che non sussista una relazione di “collegamento” con l’impresa in questione, ai sensi del paragrafo 3, del citato articolo 3.

12. “Il contributo ricevuto dal Ministero al Comune, entro che termini e modalità deve essere rimborsato?”

R. Il contributo è a fondo perduto, pertanto se utilizzato dal comune non va rimborsato. Qualora il comune non utilizza tutto il finanziamento o parte dello stesso, dovrà restituirlo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 9 del Bando in cui sono esplicitati i tempi di utilizzo dei finanziamenti le revoche e le riassegnazioni.

13. “Specificazione dei caratteri che distinguono i progetti annuali dai progetti pluriennali, potendosi riscontrare nel testo del decreto unicamente l’indicazione di una differente tempistica ai fini dell’effettuazione delle spese, fissate entro due oppure entro quattro anni dal ricevimento dei finanziamenti.”

R. Il bando distingue due tipi di progetti: 1) a valenza annuale (singoli comuni montani); 2) a valenza pluriennale (aggregazioni di almeno tre comuni montani); l’art. 9 definisce i tempi di utilizzo dei finanziamenti.

Nel particolare: il progetto annuale rappresenta la possibilità di realizzare, in maniera adeguata, con il finanziamento previsto di € 25.000, iniziative riferite ad un ambito, con un punteggio massimo di 17; tuttavia, non preclude la possibilità da parte del comune di svolgere un progetto (annuale) riferito a più ambiti, sempre con lo stesso finanziamento di € 25.000 che dovrà essere suddiviso tra gli ambiti di intervento scelti e raggiungere un punteggio complessivo di 51.

In tal caso, viene riconosciuta la capacità progettuale del comune.

Il progetto pluriennale, con il finanziamento previsto di € 100.000, considerato che coinvolge un’aggregazione di almeno tre comuni con un territorio più vasto rappresenta un’occasione per lo sviluppo di iniziative su più ambiti e quindi un intervento di maggiore valenza. Si tratta sempre di un progetto unico, non la somma di tre progetti di livello inferiore suddivisi tra i comuni che partecipano.

14. “Conferma in merito all’ammissibilità di domande che prevedano una pluralità di ambiti d’intervento (comunque rientranti tra gli ambiti indicati nell’art. 1, comma 2, del decreto), contemplando, in questo caso, in sede di valutazione delle domande, l’attribuzione di specifici punteggi (di cui all’art. 7, comma 4, del decreto) riferiti ai diversi ambiti indicati nelle domande e quindi punteggi complessivi mediamente più alti.”

R. Nel caso di progetto con una pluralità di ambiti, va sommato il punteggio, come indicato nella tabella nell’ambito dell’articolo 7, con il raggiungimento massimo di 100.

15. “Ammissibilità di domande riferite a progetti pluriennali che contemplino una pluralità di ambiti d’intervento e comunque una pluralità di sottoprogetti, eventualmente localizzati in differenti comuni, consentendo in tal modo di intervenire in ciascuno dei comuni che presentino domanda di finanziamento in forma aggregata.”

R. Come già specificata nella risposta 13, i progetti pluriennali non sono la somma di più interventi parcellizzati, si tratta di un progetto unico non la somma di tre progetti di livello inferiore suddivisi tra i comuni che partecipano.

16. “Conferma in merito all’ammissibilità per eventuali progetti pubblici, afferenti all’ambito c) indicato all’art. 2, comma 1, del decreto, dell’ammissibilità dell’acquisto del mezzo di trasporto da parte del Comune istante, come effettivamente indicato al successivo comma 4 del medesimo art. 2.”

R. Sì, l’acquisto del mezzo da parte del comune rientra tra le voci finanziabili e, pertanto, il comune ne è proprietario; non è finanziabile l’acquisto del mezzo di trasporto da parte dell’impresa.

17. “Conferma in merito all’ammissibilità di domande che contemplino eventuali progetti privati, per i quali non sia stata preventivamente acquisita l’effettiva disponibilità d’intervento da parte di uno o più imprenditori, intendendo che la ricerca del o dei soggetti attuatori verrà effettuata a mezzo di avviso pubblico, come specificamente previsto nell’art. 2, comma 1, del decreto.”

R. I comuni possono destinare il finanziamento o parte di esso, previo avviso pubblico, a imprese, pertanto le iniziative finanziabili sono quelle specificatamente previste nell’articolo 2 comma 1 del Bando.

18. “Conferma in merito all’utilizzo dei medesimi criteri e punteggi, indicati nell’art. 7, comma 4, del decreto, sia per i progetti annuali sia per i progetti pluriennali, con la conseguenza che i punteggi attribuiti con riferimento al criterio 1 (assenza o carenza di esercizi commerciali) per i progetti pluriennali risulteranno normalmente più bassi, in quanto i complessivi ambiti territoriali risultanti dalle aggregazioni conterranno un numero totale di esercizi commerciali mediamente più alto.”

R. Le graduatorie tra progetti annuali e pluriennali saranno distinte, pertanto il problema non sussiste.

19. “Conferma in merito alla distinzione tra la graduatoria riferita ai progetti annuali e la graduatoria riferita ai progetti pluriennali e quindi all’ininfluenza dei punteggi più bassi attribuiti con riferimento al criterio 1 ai progetti pluriennali.”

R. vedi risposta sopra.

20. “Conferma in merito al fatto che nel caso di fusioni di comuni vale la somma degli esercizi commerciali complessivamente presenti nell’ambito territoriale risultante dalla fusione determinando di conseguenza una penalizzazione per possibili preesistenti comuni singolarmente caratterizzati dall’assenza o dalla carenza di esercizi commerciali, non più rilevabile a seguito della loro fusione.”

R. Nel caso di fusione di comuni “vale la somma degli esercizi commerciali presenti nei rispettivi comuni”, in quanto la fusione dei comuni è da considerarsi come unico comune che partecipa al bando ed il punteggio verrà calcolato in base alla maggiore o minore presenza di esercizi commerciali.

21. “Nel modulo “dichiarazione” al punto 7 si richiede di indicare il costo del progetto ed il finanziamento richiesto, si domanda di indicare quale sia la percentuale minima di finanziamento a carico del Comune”

R. Non è richiesta alcuna percentuale minima di finanziamento al Comune, pertanto il costo del progetto e del finanziamento richiesto possono avere il medesimo valore.

22. “Art. 3 - soggetti legittimati a presentare domanda.

Le Comunità Montane sono enti territoriali locali istituite dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e disciplinate dall’art. 27 e 28 del TUEL 267/2000. Nella fattispecie, dopo il riordino operato con L.R. 19/2008, questa comunità è una delle 23 operanti nella Regione Lombardia.

Questa Comunità Montana coordina i due Distretti del Commercio presenti in valle.

Quesito: La nostra Comunità Montana può essere un soggetto legittimato a presentare domanda se riconosciuta capofila da un’aggregazione di comuni montani? Se sì, è sufficiente che ogni comune approvi il progetto delegando la Comunità Montana quale ente capofila o servono altri strumenti di programmazione negoziata?”

R. Sì, la Comunità montana, se operante e riconosciuta quale ente capofila da un’aggregazione di comuni montani, è soggetto legittimato a presentare domanda di finanziamento; il progetto presentato dalla Comunità montana deve contenere le delibere di individuazione del rappresentante e di approvazione da parte dei comuni aggregati.

23. “Art. 6 – suddivisione in classi dei comuni

L’allegato 1 del decreto riporta l’elenco dei comuni suddivisi per classi non distinguendo, all’interno della classe, quanti esercizi commerciali sono presenti nel comune. Elemento questo che fornisce punteggio diverso nella formazione della graduatoria.

Quesito: dove è possibile reperire il numero degli esercizi commerciali presenti per comune?”

R. La presenza degli esercizi commerciali nel territorio regionale, è il risultato di un’analisi condotta dall’ISTAT, come esplicitato nell’articolo 6, comma 1 del Bando.

Tuttavia, a seguito delle continue variazioni sul territorio riguardo l'apertura o la chiusura di esercizi commerciali, sono i comuni ad avere le informazioni sulle licenze in essere e gli stessi possono comunicare alla propria regione le eventuali variazioni avvenute.

24. "Art. 7 - formazione della graduatoria.

Nel caso di aggregazione con comuni aventi classe diversa (prima e seconda) e destinazione dei finanziamenti diversa negli ambiti a), b) e c)

Quesito: come vengono attribuiti i punteggi per formare la graduatoria?"

R. Nel caso di aggregazioni, vale la somma degli esercizi commerciali presenti nei comuni aggregati; l'aggregazione dei comuni è da considerarsi come un' unica entità che partecipa al Bando ed il punteggio verrà calcolato in base alla presenza complessiva di esercizi commerciali.

25. "Art. 9 - Rendicontazione.

Il comma 4 prevede che al termine vengano rendicontate anche le spese effettuate in proprio dall'ente rappresentativo dell'aggregazione.

Quesito: Fra le spese in proprio sono previste anche le spese del personale dell'ente dedicato al coordinamento e alla realizzazione dell'iniziativa? Se sì, è prevista una percentuale massima?"

R. No, non sono previste spese per il personale dedicato.

26. "In merito al bando Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani annualità 2014-2015/2016-2017 all'art. 3 comma 4 si dice: le domande pena l'esclusione devono essere costituite da.... lett. a) Nota di richiesta di finanziamento e al comma 5 del medesimo art. si dice: la domanda di partecipazione tipo etc.. saranno pubblicate in formato editabile sul sito del Dipartimento www.affariregionali.it.

Dove reperire la domanda di partecipazione?"

R. Non è stata predisposta una "nota" tipo, per la richiesta di finanziamento poiché trattasi di una normale lettera, debitamente protocollata, con la quale il Comune presenta il progetto, chiede che venga ammesso a finanziamento su fondo in oggetto, e indica i documenti allegati previsti dal bando stesso.

27. "Che cosa si intende per aggregazione di comuni? "l'unione" di almeno tre comuni, solo finalizzata allo sviluppo di questo specifico progetto condiviso, oppure un'unione costituita giuridicamente?"

R. Il bando in oggetto tratta di aggregazione di comuni e non di unione tra gli stessi. Il bando prevede che i comuni che presentano un progetto congiunto per il finanziamento di € 100.000 debbano provvedere a quanto previsto dall'art. 3, co. 2, e art. 3, co. 4, lett. D.

28. "L'Articolo 1 comma 3 dell'Avviso cita "i singoli comuni totalmente montani possono essere destinatari di finanziamenti di valenza annuale, ciascuno dell'importo di euro 25.000, ai finanziamenti di valenza pluriennale, ciascuno di euro 10000, possono accedere aggregazioni di almeno tre comuni totalmente montani".

Detto ciò, con la presente, chiedo quale sia l'interpretazione da dare a "valenza annuale" e "valenza pluriennale". "Valenza annuale" fa riferimento al finanziamento di progetti semplici che verranno realizzati in un lasso temporale massimo di 12 mesi e per i quali verrà erogato, da parte del Dipartimento Affari Regionali, un finanziamento massimo di € 25.000? Di contro, "valenza pluriennale" fa riferimento al finanziamento di progetti complessi la cui realizzazione si pensa possa avvenire nell'arco di più anni a fronte di un finanziamento complessivo massimo di € 100.000?"

R. L'interpretazione da Lei espressa è corretta. I progetti pluriennali si distinguono da quelli annuali in quanto devono essere presentati da una aggregazione di almeno 3 comuni.

29. “Esiste un limite percentuale di cofinanziamento ottenibile? Oppure il contributo può arrivare al 100% delle spese sostenute?”

R. Non esiste un limite percentuale di cofinanziamento al Comune. Non è richiesta alcuna percentuale minima di finanziamento al Comune, pertanto il costo del progetto e del finanziamento richiesto possono coincidere.

30. “Esiste una ripartizione delle spese in termini di natura (conto corrente Vs. conto capitale)? Dal testo del Bando non sembra essere previsto, e sembra che si possano prevedere sia l’acquisto che il noleggio di determinati strumenti.”

R. Si conferma che non esiste alcun vincolo di separazione della spesa in termini di natura.

31. “In caso di progetti aggregati di almeno 3 Comuni, questi devono essere contigui dal punto di vista?”

R. No, i Comuni aggregati non devono essere necessariamente contigui dal punto di vista territoriale.

32. “Il veicolo per il trasporto delle merci deve avere particolari caratteristiche/requisiti?”

R. Il veicolo per il trasporto delle merci deve avere caratteristiche adeguate per il trasporto delle merci.

33. “In fase di rendicontazione deve essere allegato preventivo - o preventivi - del veicolo e/o degli arredi?”

R. Sì, in fase di rendicontazione deve essere allegata la documentazione con il/i preventivo/i e relativa/e fattura/e finale/i.

34. “L’acquisto del veicolo può essere finanziato solo se il servizio di consegna a domicilio è svolto direttamente dall’Amministrazione, considerata l’impossibilità dei comuni ad assumere personale si chiede per “...servizio svolto direttamente dall’Amministrazione” (riquadro comma 1 art. 2) cosa si intende?”

R. L’acquisto del veicolo può essere fatto solo dall’Amministrazione. Tramite un avviso pubblico, il veicolo può essere dato in gestione ad una Associazione di Volontari o ad una Cooperativa locale.

35. “Può il comune acquistare il veicolo e, tramite avviso pubblico, darlo in gestione, per il servizio di cui sopra, ad una Associazione di Volontari, ad un Gruppo di protezione civile o ad una Cooperativa locale?”

R. Si è possibile.

36. “Art. 2 – opere finanziabili.?”

Il comune dispone di un locale da adibire a esercizio commerciale con un’area esterna di pertinenza che necessita di sistemazione.

- Tra le voci ammissibili al finanziamento vi è la manutenzione straordinaria dell’edificio o dell’area esterna di pertinenza?

- Tra le voci relative all’acquisto di arredamento per l’esercizio commerciale vi possono essere gli arredi esterni?

- Nella realizzazione o partecipazione a siti di e-commerce è contemplata anche la realizzazione del sito dell’esercizio commerciale?”

R. La manutenzione straordinaria dell’edificio, le aree esterne di pertinenza e gli arredi esterni non sono inclusi nelle voci finanziabili elencate nell’art. 2 co. 1 del bando e pertanto non sono ammissibili.

Nella realizzazione o partecipazione a siti di e-commerce è contemplata anche la

realizzazione del sito web.

37. “Art. 7 – centro multiservizi e servizi aggiuntivi.

Nei criteri di valutazione, al punto 2a Ambito a) è previsto un maggior punteggio per l’apertura di un nuovo esercizio commerciale con due servizi aggiuntivi.

Nell’ottica di un centro multiservizi e ai fini di aumentare la sostenibilità economica dell’intervento in un comune di piccole dimensioni può essere considerato servizio aggiuntivo l’annessione nei locali dell’esercizio commerciale di uno spazio dedicato a bar?”

R. Il bando all’art. 3, co.4 lett. b indica come destinatari dei finanziamenti le attività di commercio al dettaglio (classificazione Ateco 472) di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, escludendo quindi quelle da bar. Pertanto uno spazio dedicato ad un bar non può essere considerato un servizio aggiuntivo ai fini dell’ottenimento del finanziamento.

38. “Art. 7 – strutture ricettive complementari all’esercizio commerciale.

La legge regionale lombarda (L.R. 27/2015) prevede la possibilità di strutture ricettive complementari all’esercizio di somministrazione di alimenti purché gestite dallo stesso titolare, quali la locanda, o bed & breakfast con attività svolta a conduzione familiare.

Il comune tramite bando pubblico affiderebbe l’esercizio commerciale comprensivo dell’abitazione soprastante per l’esercente costituita da 3 camere, 2 bagni e cucina-soggiorno. Sempre ai fini di aumentare la sostenibilità economica dell’intervento può essere considerato servizio aggiuntivo la locanda o il B&B?”

R. L’art. 1 co. 1 del bando riporta che il finanziamento concesso ai comuni riguarda esclusivamente iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni nei quali queste non siano presenti o siano carenti, escludendo le attività di tipo turistico. I servizi aggiuntivi considerati nel bando sono servizi che devono essere rivolti alla popolazione residente; alla luce di quanto sopra una locanda o un B&B non possono essere considerati servizi aggiuntivi all’attività commerciale ai fini dell’ottenimento del finanziamento.

39. “In riferimento al “Bando per le annualità 2014-2017 del Fondo integrativo per i comuni montani” di cui all’oggetto, la Legenda dell’Allegato 1 riporta:

- Seconda classe, presenza fino a tre esercizi commerciali nel territorio comunale
- Terza classe presenza da tre fino a dieci esercizi commerciali nel territorio comunale

La presente, data la sovrapposizione della casistica relativa a tre esercizi commerciali nel territorio comunale in entrambe le classi sopracitate, in vista di eventuali richieste di aggiornamento dei dati circa la presenza di esercizi commerciali da effettuare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando, per sapere in che classe sono riconducibili i Comuni con presenza di tre esercizi commerciali nel territorio comunale.”

R. La ripartizione è quella indicata all’art. 6 co. 2 del bando, che classifica nella seconda classe

i comuni che hanno sino a tre esercizi commerciali, e nella terza classe quelli che ne hanno da quattro a dieci esercizi commerciali.

La classificazione riportata nell’allegato 1 è stata fatta su questa base.

40. “le attività commerciali oggetto del bando si riferiscono esclusivamente ai codici ateco 471 e 472

oppure sono comprese anche altre attività del tipo aziende agricole e/o bar-pizzerie, farmacie?”

R. L’art. 6, co. 1 del bando specifica che le attività commerciali oggetto del bando sono riferite alla classificazione Ateco commercio 471 e 472, pertanto le attività del tipo aziende agricole e/o bar-pizzerie, farmacie sono escluse.

41. “ in riferimento alla griglia di valutazione di punteggio, l'eventuale occupazione di 1 o più unità locale, come deve essere dimostrato in termini di documentazione da allegare al bando? oppure non serve specificare?”

R. L'eventuale occupazione di una o più' unità' locali sarà illustrata nel progetto in fase di bando e soggetta a verifica di rendicontazione finale.

42. “Queste unità lavorative locali potrebbero essere una cooperativa?”

R. Le unità lavorative locali possono anche essere costituite in cooperative.

43. “come giustificare le spese del conto economico? si devono inserire preventivi specifici oppure un elenco previsionale della spesa?”

R. In fase di bando potranno essere inseriti preventivi o un elenco previsionale di spesa. In fase di rendicontazione finale dovrà essere presentata la documentazione che attesti le spese sostenute.

44. “ l'erogazione dell'agevolazione come avviene?”

R. L'art. 8 co. 1 del bando riporta che una volta approvate le graduatorie entro 180 giorni il Ministro degli affari regionali (.....) dispone l'assegnazione dei finanziamenti direttamente agli enti beneficiari .

Gli enti beneficiari potranno poi provvedere, qualora previsto nel progetto presentato e previo bando, all'erogazione del finanziamento a favore di attività commerciali.

45. “In merito al bando in oggetto, lo scrivente risulta inserito nella classe 3, con la presente si chiede di valutare la possibilità di essere inseriti in fascia 1, significando che il comune di Civo copre una superficie di 25 kmq, ed interessa 17 frazioni. Sul territorio sono operativi solo 5 negozi, alcuni dei quali sono aperti solo durante il periodo estivo.”

R. I comuni totalmente montani sono stati ordinati in base alla numerosità degli esercizi commerciali, secondo le risultanze dell'analisi condotta dall'Istat. La classificazione ha valore indicativo, infatti l'art. 6, co. 3 del bando, riporta che “l'eventuale discordanza tra lo stato di fatto al momento della pubblicazione del bando e quanto riportato nella classificazione potrà essere certificata e comunicata dal comune alla regione competente,” . Il co. 4 dell'art. 6 recita che la “comunicazione di cui al co. 3 contenente la certificazione della numerosità degli esercizi comunali, dovrà essere inviata dal comune entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando all'ufficio della competente regione indicato nell'allegato 2.”

Il bando in oggetto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 128 del 5 giugno 2017.

Per la regione Lombardia l'ufficio competente è: “Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione – U.O. Pianificazione Operativa, Controllo di Gestione e Coordinamento Sireg Struttura Programmazione e Progetti Integrati per lo Sviluppo delle aree Montane”, e l'indirizzo di posta elettronica è: presidenza@pec.regione.lombardia.it.

46. “La presente per chiedere entro quale data è possibile presentare le domande di finanziamento a valere sul Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni montani - Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali - Annualità 2014, 2015, 2016 e 2017”

R. La domanda di richiesta di finanziamento deve essere presentata dai comuni totalmente montani, elencati nell'Allegato 1 del bando, agli uffici regionali competenti ed indicati nell'Allegato 2 del bando citato. La scadenza per la presentazione delle richiesta di finanziamento è quella di lunedì 4 settembre 2017

Sul sito del Dipartimento per gli Affari regionali sono riportate tutte le informazioni inerenti.

47. “Se un comune "A" decide di partecipare al bando presentando un progetto che prevede la realizzazione di un centro commerciale multifunzionale. Dato che il comune "A" ha la necessità di un punto vendita che si localizzi in un comune di fondovalle. Data la disponibilità del comune "B" di fondovalle a cedere i locali che saranno futura sede del centro commerciale. Risulta possibile spendere dei fondi di progetto, richiesti dal comune "A", sul territorio del comune "B" il quale non partecipa al bando?”

R. Possono partecipare al bando i comuni interamente montani o singolarmente o in forma aggregata in un numero non inferiore a tre. In quest'ultimo caso potranno partecipare alla richiesta di finanziamento pluriennale. Il progetto per il quale si chiede il finanziamento deve essere localizzato e realizzato esclusivamente nel territorio del/i Comune/i che presentano la richiesta di finanziamento.

L'allegato 2 del bando, “Dichiarazione”, al punto 1 riporta che “ il/i soggetto/i istante/i è/sono legittimato/i alla presentazione del progetto in quanto il progetto è localizzato in un Comune/ in Comuni che rientra/rientrano tra quelli indicati nell'elenco riportato nell'Allegato 1” del bando.” Pertanto il finanziamento sarà destinato esclusivamente a progetti che ricadono in comuni totalmente montani ed elencati nell' Allegato 1.

48. “Con la presente si richiede una vostra cortese risposta al seguente quesito: All'interno della tabella che indica i criteri di valutazione. Il punto 3 - Incremento della occupazione della popolazione locale. È necessario che siano impiegati residenti all'interno dei comuni che presentano la domanda oppure gli occupanti possono essere residenti in comuni confinanti, ma comunque rientranti all'interno di una zona che è poi identificabile geograficamente come la stessa “vallata?”

R. Lo scopo del finanziamento è quello di assicurare specifiche attività commerciali alla popolazione residente, pertanto possono essere impiegate anche persone residenti nei comuni confinanti, purché l'obiettivo del fondo sia assicurato.

49. “L'individuazione delle imprese a cui destinare il finanziamento deve avvenire prima della presentazione della candidatura o solo a seguito dell'eventuale concessione del finanziamento?”

R. L'individuazione dell'impresa va fatta a seguito dell'eventuale concessione del finanziamento.

50. “Ambito a), acquisto di arredamento per l'esercizio commerciale: cosa si intende per arredamento? (sono compresi ad esempio frigoriferi, forni, scaldavivande, terminali per pagamenti telematici...). Per esercizio commerciale si intende solo l'attività di commercio al dettaglio, o è ricompresa anche l'attività di somministrazione alimenti e bevande? Per servizi aggiuntivi all'esercizio commerciale cosa si intende a titolo esemplificativo?”

R. Per arredamento sono ammissibili quelli indicati, cioè frigoriferi, forni, scaldavivande, terminali per pagamenti telematici.

Per attività commerciale si intendono solo quelle di commercio al dettaglio relative ai codici Ateco 471 e 472 e sono escluse le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per servizi aggiuntivi si intendono, ad esempio servizi di eventuale consegna dei medicinali a domicilio, consegna di eventuale recapito di merci, o eventuale presenza di sportello bancario, o realizzazione di accesso ai servizi anagrafici comunali, o ad es. servizi di supporto alla e-commerce delle aziende montane, ecc.

51. “Ambito b) – spese connesse all'utilizzo del mezzo di trasporto funzionale all'attività: quali spese possono rientrare a titolo esemplificativo? Esempio costo carburante relativo ai viaggi stimati per un determinato periodo di tempo, noleggio di un mezzo... altro?? Il periodo di tempo può essere quello stimato necessario per l'avvio dell'attività?”

R. Tra le spese connesse all'utilizzo del mezzo di trasporto funzionale all'attività possono

rientrare il costo del carburante relativo ai viaggi, il noleggio di un mezzo, ecc.

Il periodo di tempo necessario può essere quello stimato necessario per l'avvio dell'attività, comunque contenuto nelle tempistiche previste per i progetti annuali e per quelli pluriennali.

52. “Ambito c) – servizio di trasporto popolazione per raggiungere sedi mercatali: nella voce “spese connesse”, anche in questo caso si può riconoscere ad un'impresa il costo del carburante, il costo orario della persona che effettua il servizio, per un periodo necessario all'avvio dell'attività? Come può essere rendicontato tale servizio, direttamente al Comune che eroga il finanziamento ricevuto?”

R. Il costo del carburante può essere riconosciuta ad una impresa come una voce di “spesa connessa”. Il servizio deve essere rendicontato dal Comune sulla base delle ore effettivamente svolte e delle spese effettivamente sostenute.

53. “Trattandosi di trasporto di persone, si presuppone che l'impresa sia in possesso di apposita licenza per trasporto persone? L'impresa è tutelata dal punto di vista assicurativo?”

R. L'impresa deve essere in possesso di apposita licenza per il trasporto delle persone. L'impresa deve provvedere alla stipula di apposita polizza da un punto di vista assicurativo.

54. “Ambito c): la possibilità di raggiungere i mercati dell'ambito può essere assicurata come disponibilità, tuttavia verosimilmente può riguardare uno o due mercati locali, pertanto una o due mattine per settimana; ai fini del punteggio si considera la disponibilità di assicurare il servizio tutti i giorni, indipendentemente dall'effettiva presenza di mercati locali?”

R. Ai fini del punteggio va considerato il servizio effettivamente erogato. E' possibile ipotizzare che qualora ci sia una maggiore disponibilità ad assicurare il servizio, lo stesso possa essere destinato ad altri servizi utili alla popolazione; ad es. il trasporto verso poliambulatori o eventuali altre necessità presenti nella comunità.

55. “Si parla di creazione di “centri multiservizi”: quali implicazioni giuridiche determina? E' necessaria la modifica del tipo di attività esercitata con relativi codici ATECO?”

R. In caso di creazione di un centro multiservizi l'impresa oltre all'attività principale, può dichiarare ad Unioncamere anche uno o più attività secondarie. Unioncamere procederà alle verifiche previste dalla legge e a identificare i relativi codici delle attività.

56. “Si trasmette un quesito relativo al bando Fondo Integrativo per i Comuni Montani e in particolare in riferimento alle tipologie di imprese beneficiarie.

Il bando parla all'articolo 1 di “imprese commerciali” in generale che possono accedere ai fondi. All'articolo 6 del bando invece si fa riferimento, per la formazione della graduatoria, alle imprese degli ateco 471 e 472.

La domanda è quindi la seguente: i fondi che i Comuni otterranno, dovranno essere veicolati alle sole imprese commerciali degli ateco 471 e 472 o potranno invece andare anche alle farmacie del territorio (imprese commerciali) contraddistinte dall'ateco 477?”

R. I fondi sono destinati esclusivamente alle attività commerciali identificate con i codici Ateco 471 e 472.

57. “Siamo uno studio di consulenza incaricato di redigere un dossier di candidatura per il bando di cui all'oggetto a nome e per conto di alcuni Comuni rientranti in I e II Classe. Vorremmo sapere dov'è possibile scaricare o richiedere/avere il modello per l'allegato "Nota richiesta di pagamento" come specificato all'articolo 3 comma 4 lett. a del bando stesso.”

R. Non è stata predisposta una “nota” tipo, per la richiesta di finanziamento poiché trattasi di

una normale lettera, debitamente protocollata, con la quale il Comune presenta il progetto, chiede che venga ammesso a finanziamento sul fondo in oggetto, e indica i documenti allegati previsti dal bando stesso.

58. “Nel Comune di Santa Maria Maggiore è presente una frazione (Buttogno) che dista 3 km dal capoluogo. In tale frazione è ubicata un’attività commerciale al servizio di turisti e residenti. Si intende sapere se l’applicazione dei criteri di assegnazione dei contributi per l’incentivazione agli esercizi commerciali per l’avvio, il mantenimento o l’ampliamento dell’offerta commerciale anche in forma di multiservizi si rivolga all’intero comune o alla singola frazione.”

R. Il finanziamento fa riferimento al territorio comunale nella sua interezza.

59. “in merito ad un finanziamento nell’ambito A, si richiede se nel caso in cui la struttura oggetto di

finanziamento sia di proprietà comunale e l’attività commerciale oggetto dell’intervento al suo interno derivi da un contratto di locazione con l’amministrazione, si debba comunque procedere ad un avviso pubblico per la destinazione del finanziamento.”

R. In tal caso il Comune dovrà comunque rispettare le norme vigenti in materia e quindi procedere con un bando.

60. “Inoltre, se all’eventuale avviso pubblico dovessero rispondere più imprese, secondo quali criteri l’amministrazione sceglie il progetto da finanziare?”

R. I criteri saranno definiti dall’Amministrazione che potrà anche riferirsi a quelli contenuti nel bando oggetto di finanziamento.

61. “Nell’avviso pubblico per l’assegnazione del finanziamento di cui all’oggetto può il Comune richiedere al soggetto privato una quota di partecipazione al progetto relativa alle spese da sostenere nella gestione del servizio di trasporto merci alle frazioni?

Esempio:

1. Il Comune acquista l’automezzo € 20.000,00

2. Assegna con avviso pubblico a società abilitata garantendole ulteriori € 5.000,00 per spese personale e gestione mezzo.

3. Al soggetto assegnatario viene richiesto di compartecipare a tali spese € 3.000,00 (condizione specifica che si intenderebbe mettere nell’avviso pubblico)

TOT PROGETTO € 28.000,00, è possibile fare ciò?”

R. Il Comune può predisporre un progetto che preveda anche un contributo da parte di un soggetto privato. Si sottolinea quanto indicato all’art. 2 del bando, che prevede che il mezzo acquistato debba rimanere di proprietà del Comune.

62. “Buongiorno, vorrei sapere se è possibile una compartecipazione economica dell’Ente in cui si svolge l’attività commerciale e cosa si intende per centro multiservizi, per esempio: la costituzione di uno sportello amianto è contemplata?”

R. E’ possibile una compartecipazione economica dell’ente in cui si svolge l’attività commerciale.

Per centro multiservizi si intende il luogo ove è svolta una o più attività complementari all’attività principale, ad esempio: servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio nella località in cui opera l’unità operativa locale dell’esercizio commerciale; rivendita di giornali quotidiani e riviste; servizi di pagamento (bollo auto, bollettini, etc.); servizio di navigazione internet e accesso alla posta elettronica attraverso una postazione, servizio di telefax e di fotocopie aperto al pubblico; servizi erogati in convenzione con enti pubblici; servizio bancomat; servizio di ricariche telefoniche, ecc.

Lo “sportello amianto”, poiché servizio di informazione e scambio tra la cittadinanza e il

comune, può essere inteso come servizio aggiuntivo a favore della cittadinanza.

63. "In riferimento all'Art. 3, comma 4, punto d) del Bando sul Fondo Integrativo dei Comuni Montani 2017 (scadenza 4 settembre 2017). Si richiede, in riferimento alle Delibere dei Comuni in caso di aggregazioni di Comuni non già costituite (come sono le Unioni di Comuni o le Comunità Montane) ma che si costituiscono per partecipare al bando in oggetto, se deve trattarsi di Delibera di Consiglio Comunale, in quanto "convenzioni fra i Comuni", a norma di legge, o basta una Deliberazione di Giunta di ogni Comune che approva il progetto e individua il capofila? L'aggregazione dei Comuni come si realizza e si configura giuridicamente? E' una forma associativa? Necessita di una convenzione, protocollo d'intesa, ATS, Ati?"

R. Le aggregazioni dei comuni, come previsto dall'articolo 3 comma 4 p.d), devono essere sancite con delibere della giunta comunale che approva il progetto.

Dal punto di vista giuridico il comune capofila è colui che acquisisce il finanziamento ed è responsabile alla tenuta della rendicontazione del progetto finanziato.

64. "La proposta progettuale del Comune può coincidere con l'importo del contributo ammissibile o in caso contrario se per la restante parte il progetto debba essere co-finanziato con fondi del bilancio comunale o del soggetto beneficiario.

R. Sì, la proposta può coincidere con l'importo del contributo ammissibile. La risposta è stata già pubblicata tra le Faq sul sito del Dipartimento.

65. "Le spese ammissibili sono al netto di IVA?"

R. L'importo del finanziamento è onnicomprensivo, quindi IVA inclusa.

66. "In riferimento al bando in oggetto, si chiede se possa essere beneficiaria del suddetto contributo la farmacia privata rurale presente sul territorio, per la realizzazione dei seguenti progetti:

- Acquisto di arredo per ampliamento attività di vendita articoli ed ausili ortopedici;
- Realizzazione sito e-commerce;
- Spese connesse alla consegna a domicilio dei farmaci ed ausili ortopedici (escluso mezzo di trasporto)".

R. L'art. 1 co. 1 del bando riporta che il finanziamento concesso ai comuni riguarda esclusivamente iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni nei quali queste non siano presenti o siano carenti.

L'art. 6, co. 1 specifica altresì che le attività commerciali oggetto del bando sono riferite alla classificazione Ateco commercio 471 e 472, pertanto le attività del tipo farmacie sono escluse.

67. "Nel caso in cui un Comune indichi, nella dichiarazione a corredo della richiesta di finanziamento, di avere nel territorio un numero di esercizi commerciali tale da comportare la classificazione in una classe diversa da quella di cui all'Allegato 1, e non abbia inviato alla Regione la prescritta certificazione, entro i termini di cui all'art. 6, commi 3 e 4 del bando, va attribuita al Comune la classe risultante dall'Allegato 1 o quella diversa, risultante dalla dichiarazione del Comune, interessato?"

R. In caso di mancata comunicazione di una diversa classificazione da parte del Comune, come previsto dall'art. 6, co. 3, la richiesta del Comune sarà esaminata ai fini della graduatoria, facendo riferimento alla classificazione indicata nell'Allegato 1 del bando.

68. "L'individuazione delle istanze da ammettere in graduatoria, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del bando, in misura doppia rispetto alle quote residue, dopo l'esaurimento delle prime classi di svantaggio, deve avvenire, in assenza delle certificazioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4 del bando, sulla base del numero degli esercizi commerciali indicati nella dichiarazione a corredo della

richiesta di finanziamento, oppure sulla base di quella diversa risultante dai dati statistici che possono essere acquisiti d'ufficio?"

R. La procedura individuata dall'art. 7 co. 3 del bando, è finalizzata a ridurre il numero delle istruttorie che la regione deve effettuare per la composizione della graduatoria; pertanto la selezione delle proposte dei comuni da esaminare è svolta prima dell'esame della documentazione delle proposte stesse, e quindi non può che essere fatta sulla base dei valori predisposti dall'Istat, sulla numerosità della popolazione e sulla classificazione delle attività commerciali secondo i codici Ateco.

69. "in merito al fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani si richiedono i seguenti chiarimenti:

- Articolo 3 punto 4 "Nota di richiesta di finanziamento" - esiste una modulistica standard? E quali sono gli elementi che devono esservi inclusi? "

R. Non è stata predisposta una "nota" tipo, per la richiesta di finanziamento poiché trattasi di una normale lettera, debitamente protocollata, con la quale il Comune presenta il progetto, chiede che venga ammesso a finanziamento sul fondo in oggetto, e indica i documenti allegati previsti dal bando stesso.

70. "Articolo 7 punto 3 "incremento della occupazione" - il titolare della ditta individuale rientra nell'incremento?"

R. Il titolare della ditta rientra nell'incremento dell'occupazione solamente nel caso in cui l'attività commerciale venga attuata a seguito del finanziamento.

71. "Se i comuni non hanno comunicato entro 60 gg dalla pubblicazione del bando l'aggiornamento delle attività realmente attive con codice ateco 4.71 e 4.72, nella compilazione della scheda cosa è corretto inserire? Le attività realmente attive o quelle che corrispondono alla classe indicata dal bando per ogni comune anche se non rispondenti alla realtà?"

R. Nella compilazione delle schede va inserito il numero effettivo delle attività attive.

72. "sono considerate finanziabili le spese di pubblicità dei nuovi servizi che si vogliono attivare (ad esempio: spese di grafica, stampa di volantini, pubblicazione sui giornali locali)?"

R. le spese di pubblicità non sono riconoscibili e finanziabili.

73. "sono finanziabili le spese di organizzazione e gestione della rendicontazione se il comune affida ad uno studio di consulenza la gestione del bando?"

R. No, non sono finanziabili.

74. "Indicare il numero di nuovi occupati locali previsti a seguito della realizzazione del progetto (max 6 righe)

4.1 Se il progetto prevede di attivare ad esempio 3 nuovi posti di lavoro, se in fase di bando si riescono ad attivare solo 2 posti, i soldi possono essere destinati ad altre sotto-azioni indicate nel progetto?

4.2 Quando può essere considerata l'attivazione di un nuovo posto di lavoro? Ad esempio se è prevista l'apertura di un nuovo negozio si può indicare 1? "

R. 4.1. Al termine della realizzazione del progetto deve essere fornita la rendicontazione che deve dimostrare la rispondenza tra il progetto presentato e quello realizzato. In caso di realizzazione parziale del progetto gli importi relativi alle attività non realizzate dovranno essere restituite. 4.2. Si conferma la correttezza dell'orientamento espresso.

75. "Tra le spese ammissibili vi possono essere i costi di progettazione?"

R. Sono ammissibili qualora essi sono pertinenti per l'avvio delle attività.

76. "Tra le spese ammissibili vi possono essere i costi di gestione per gli strumenti e le attrezzature finanziabili; in particolare, si chiede se è finanziabile per il periodo del progetto, la gestione del portale di e-commerce e/o dei siti connessi eventualmente realizzati ed il pagamento del servizio di trasporto ad imprese o associazioni affidatarie"

R. Si.

77. "Tra le spese ammissibili vi possono essere i costi per la formazione dei giovani occupati presso l'eventuale centro multiservizi"

R. Si.

78. "L'art. 2 del bando per la concessione di contributi ai comuni totalmente montani, individua come ammissibile al finanziamento l'ambito c) servizi di trasporto per rispondere alle esigenze della popolazione locale, con particolare riferimento a quella residente nelle frazioni, per il raggiungimento delle sedi dei mercati nell'ambito dei territori montani. L'esistenza di un mercato è indispensabile oppure può essere sufficiente l'esistenza di un centro commerciale o di un centro abitato di maggiori dimensioni verso il quale effettuare il trasporto?"

R. Si, è sufficiente l'esistenza di un centro commerciale o di un centro abitato, sempre nell'ambito dei territori montani, dove è possibile acquistare beni di prima necessità.

79. "I comuni possono acquistare un mezzo di trasporto usato?"

R. Si.

80. "Si può presentare richiesta di finanziamento in aggregazione con comuni appartenenti a classi diverse e, in caso affermativo, si chiede di conoscere la modalità di assegnazione dei punteggi indicati al comma 4 dell'art. 7 del citato decreto (punteggio relativo al numero degli esercizi commerciali presenti). Tale quesito si pone al fine di evitare eventuali decurtazioni di punti che potrebbero penalizzare i Comuni aggregati appartenenti alle classi 1 e 2."

R. Si, si può fare richiesta di finanziamento in aggregazione con comuni appartenenti a classi diverse, in tal caso il progetto sarà pluriennale, il punteggio verrà calcolato in base alla somma degli esercizi commerciali presenti nei vari comuni e le graduatorie saranno distinte tra progetti annuali e progetti pluriennali.

81. "In riferimento all'Art. 3, comma 4, punto d) del Bando sul Fondo Integrativo dei Comuni Montani 2017 (scadenza 4 settembre 2017). Si richiede, in riferimento alle Delibere dei Comuni in caso di aggregazioni di Comuni non già costituite (come sono le Unioni di Comuni o le Comunità Montane) ma che si costituiscono per partecipare al bando in oggetto, se deve trattarsi di Delibera di Consiglio Comunale, in quanto "convenzioni fra i Comuni", a norma di legge, o basta una Deliberazione di Giunta di ogni Comune che approva il progetto e individua il capofila? L'aggregazione dei Comuni come si realizza e si configura giuridicamente? E' una forma associativa? Necessita di una convenzione, protocollo d'intesa, ATS, Ati?"

R. Le aggregazioni dei comuni, come previsto dall'articolo 3 comma 4 p.d), devono essere sancite con delibere della giunta comunale che approva il progetto. Dal punto di vista giuridico il comune capofila è colui che acquisisce il finanziamento ed è responsabile alla tenuta della rendicontazione del progetto finanziato.

82. "Solo un operatore ha dimostrato interesse in quanto lo stesso intende ampliare l'attività producendo e vendendo pasta fresca (acquistando ed utilizzando un locale a norma igienico sanitaria per realizzare un laboratorio di pasta fresca)".

R. No, l'attività di produzione e vendita della pasta fresca non rientra tra i Codici Ateco 471 e 472 previsti dal Bando, articolo 6 comma 1.

83. "Un operatore vorrebbe acquistare ed attrezzare un mezzo per effettuare consegna a domicilio".

R. No, il mezzo di trasporto può essere acquistato solo dal comune, art.2 comma 1 del Bando (Iniziativa finanziabile dai comuni a imprese).

84. "Il Comune può presentare un progetto per il miglioramento del servizio di assistenza farmaceutica, mediante consegna a domicilio dei medicinali ecc..?; dubbio sorto in seguito alla compilazione del punto in cui si chiede di indicare il numero di esercizi commerciali con classificazione ATECO commercio 471 e 472".

R. L'art.1 com.1 del bando riporta che il finanziamento concesso ai comuni riguarda esclusivamente iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni nei quali queste non siano presenti o siano carenti. L'art. 6, com. 1 specifica altresì che le attività commerciali oggetto del bando sono riferite alla classificazione Ateco commercio 471 e 472, pertanto le attività del tipo farmacie sono escluse.

85. "Il Sindacato unitario della Federfarma-sunifar ha avanzato delle considerazioni riguardo la destinazione del Fondo integrativo per i comuni montani alle sole attività commerciali identificate con i codici Ateco 471 e 472".

R. Al riguardo le Farmacie non rientrano tra i beneficiari del Bando, in quanto hanno una propria specificità; in particolare, hanno una propria regolamentazione di concessione che non rientra nelle procedure connesse con il bando stesso; inoltre le farmacie rurali dispongono di fondi per il sostegno dell'attività, secondo quanto citato nel Regolamento per l'Assegnazione del contributo una tantum per gli iscritti titolari o soci di farmacie rurali-anno 2016, prodotto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti – ENPAF-.

Si rileva poi che l'art.7 comma 7 recita "qualora....risulti che il fondo non è esaurito, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede ad emanare, per le quote residue riferite a ciascun territorio regionale, un nuovo bandoper l'attuazione di progetti nell'ambito della promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità" e pertanto l'inclusione delle farmacie dei comuni montani potrà essere considerata nell'ambito del commercio dei prodotti di prima necessità, in sede di formulazione di nuovo bando.

86. "I progetti pluriennali possono essere presentati da un'unione di comuni (costituita ai sensi del TUEL) per i comuni ad essa appartenenti, che assuma in tal modo la veste di ente rappresentativo dell'aggregazione degli stessi? In caso affermativo l'Unione può presentare il progetto solo per una parte degli enti che ad essa appartengono?"

R. L'unione può operare qualora esista una specifica delibera da parte dei comuni e, pertanto, l'ente può operare come rappresentante di tutti o di parte dei comuni aderenti all'unione secondo le modalità previste dall'art.3 comma 4 lettera d. In tal caso, i soli comuni interessati devono predisporre le delibere, avente per oggetto l'approvazione della richiesta di finanziamento e la delega di rappresentanza all'unione.

87. "L'articolo 3 comma 4 del bando prevede, a pena di esclusione, che le domande debbano essere costituite da:

- nota di richiesta di finanziamento;
- dichiarazione;
- scheda progetto;

• delibera/e del comune o di ciascuno dei comuni partecipanti (in caso di aggregazioni) o dell'ente rappresentativo dell'aggregazione.

In virtù di questo, sono da ritenersi sanabili le situazioni nelle quali sia stata presentata prima della scadenza del bando solo una parte dei citati documenti, a fronte dell'integrazione di quelli mancanti in data successiva? Sono altresì sanabili eventuali incomplete compilazioni della dichiarazione o della scheda progetto?"

R. No, le situazioni elencate non sono sanabili, pena l'esclusione, ai sensi dell'art.3 del Bando

88.“In caso di progetto pluriennali, il numero degli esercizi commerciali utili ai fini della collocazione in graduatoria, viene determinato dalla somma degli esercizi di ognuno degli enti partecipanti (anche se ciò sembra penalizzare le aggregazioni più vaste)?”

R. Sì, la risposta al quesito è stata già pubblicata sul sito del Dipartimento: www.affariregionali.it.

89. “Non avendo fatto comunicazione alla Regione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bando, il Comune suddetto potrebbe essere escluso dal finanziamento? Si può fare adesso la comunicazione suddetta all'ufficio regionale competente oppure questa situazione precluderebbe la possibilità di ottenere il finanziamento?”

R. Il comune deve certificare e comunicare l'eventuale discordanza, in relazione al numero degli esercizi commerciali, alla regione competente, entro i 60 giorni dalla pubblicazione del bando, come recita l'articolo 6 comma 3 e comma 4, anche in uno alla ulteriore documentazione. Non costituisce però certificazione la mera discordanza del numero di esercizi commerciali nell'ulteriore documentazione stessa.

90.“Essendo l'anno 2017 ed il decreto riferito ad annualità pregresse (2014-2017) le domande debbono fare riferimenti alle cifre del solo 2017 o a tutto il quadriennio essendo stato pubblicato solo a giugno sulla G.U.?”

R. Il Fondo riguarda le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, l'importo di € 25.000,00 riguarda il quadriennio.

91.“la somma da spendere qualora trattassi del solo 2017 deve essere obbligatoriamente di 25.000 euro o si può anche spendere di meno?”

R. Sarebbe opportuno spendere tutta la quota di € 25.000,00, entro i termini previsti dal Bando, articolo 9 comma 1; la parte di quota non spesa dovrà essere restituita a questo Dipartimento, articolo 9 comma 4.

